



Gian Paolo Boscariol

Club Alpino Italiano

LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI A MOTORE NEI SENTIERI

Norme statali e recenti modifiche della legislazione regionale

20 febbraio 2024



Quali sono le norme che disciplinano la circolazione sui sentieri e, più in generale, sulla fruibilità dei sentieri ?



Ci sono disposizioni normative

- a livello statale

- a livello regionale



A livello statale:

- Codice della strada (*D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*)
- Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (*D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34*)



A livello regionale

- Le leggi sulla rete escursionistica della Regione;
- Le leggi/regolamenti forestali e silvo-pastorali;
- Le norme sulla circolazione dei mezzi fuoristrada;
- I Piani Territoriali Paesaggistici.



Normativa statale – Codice della strada

- Il **Codice della strada** (D.Lgs. n. 285/1992) definisce **sentiero** (o mulattiera o tratturo) *la “strada **a fondo naturale** formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali”* (art. 3, co. 1, n. 48).
- La strada viene definita quale “**area ad uso pubblico** destinata alla *circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali*” (art. 2, co. 1)



Verrebbe quindi naturale pensare:

se il sentiero è definito «strada» – anche al sentiero si applica la disciplina contenuta nel Codice della strada sulla circolazione di mezzi e pedoni ?

NO



Il **Codice della strada** si limita a fornire una **definizione** del sentiero, **non ne disciplina** le regole di circolazione.

Infatti il Codice **individua e classifica** le tipologie di strade: autostrade, strade extraurbane (statali, regionali, provinciali, comunali), strade urbane e, da ultimo, itinerari ciclopedonali e ne **disciplina la circolazione**.....ma non lo fa per il sentiero.

Di conseguenza, al sentiero **non** si applica il Codice della strada.



- Il sentiero non è – come accade per una strada – la conseguenza della realizzazione di una infrastruttura specificamente costruita dall'uomo.
- Il sentiero è il frutto del passaggio costante nel tempo di persone dedite a specifiche attività (*agricoltori, pastori, boscaioli, viandanti, pellegrini*) e di animali (*sia come greggi o mandrie, sia allo stato brado*).



- La parola **sentiero** è presente nella legge n. 91 del 1963 sul Club Alpino Italiano (CAI).
- Art. 2, co. 1, lett. *b*): il CAI “*provvede, a favore sia dei propri soci **sia degli altri**, nell’ambito delle facoltà previste dalla Statuto, e con le modalità ivi stabilite (...) **al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche**”.*



Il termine «sentiero» è presente – a livello di norme statali:

- “**sentieri di montagna**” (*art. 1, legge 26 luglio 1954, n. 457*) in tema di imposta di consumo sulle bevande vinose;
- “**sentieri pedonali**” (*art. 8, legge 26 aprile 1974, n. 191*) in tema di sentieri di servizio per il personale delle ferrovie;
- “**sentieri ed itinerari alpini**” (*art. 14, legge 2 gennaio 1989, n. 6*) sull’ordinamento delle guide alpine;
- “**sentieri per l’escursionismo**” (decreti istitutivi di parchi nazionali);



- “**sentieri militari**” (*art. 1, legge 7 marzo 2001, n. 78*) in tema di tutela del patrimonio della 1a guerra mondiale;
- “**sentieri di alta quota**” (*art. 8, legge 23 marzo 2001, n. 93*) situati nelle aree naturali protette della provincia di Cuneo;
- “**sentiero ciclabile o percorso natura**” (*art. 2, legge 11 gennaio 2018, n. 2*) Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta.



Normativa statale – La legge forestale

Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (*c.d. Codice forestale*).

L'**articolo 3**, comma 2, lettera *f*), definisce quale “**viabilità forestale e silvo-pastorale**” la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica,



.....che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”.



L'**articolo 9** reca la disciplina della viabilità forestale e delle opere connesse alla gestione del bosco, precisando che la viabilità forestale e silvo-pastorale, è volta a **garantire** la **salvaguardia ambientale**, l'espletamento delle normali attività agro-silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, gli altri compiti di interesse pubblico, la conservazione del paesaggio tradizionale nonché le attività professionali, didattiche e scientifiche.



Il comma 2 dell'articolo 9 **rinvia** ad un **decreto del Ministro** delle politiche agricole alimentari e forestali, con cui sono approvate disposizioni per la **definizione dei criteri minimi** nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.



E' stato, quindi, emanato il **decreto** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali **28 ottobre 2021** (*G.U. 1° dicembre 2021, n. 286*).



L'articolo 2, comma 3, stabilisce che “indipendentemente dal titolo di proprietà, **la viabilità forestale e silvo-pastorale** e le opere connesse (come definite al successivo art. 3) **sono vietate al transito ordinario** e non sono soggette alle disposizioni discendenti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Le **regioni** disciplinano le modalità di utilizzo, gestione e fruizione tenendo conto delle necessità correlate all'attività di gestione silvo-pastorale e alla tutela ambientale e paesaggistica”.



Il D.M. ha fatto chiarezza o generato ulteriore confusione ?

Il D.M. ha affermato che «la viabilità forestale e silvo pastorale è vietata al transito ordinario».

Ma che vuol dire «non è soggetta alle disposizioni relative agli articoli 1 (Principi generali) e 2 (Definizione e classificazione delle strade) del Codice della strada ??



Tale disposizione sembrerebbe precisare che la viabilità forestale e silvo-pastorale non è assoggettata ai **criteri di sicurezza** previsti per la viabilità ordinaria dal Codice della strada.



Inoltre il D.M. precisa che «le **regioni** disciplinano le modalità di utilizzo, gestione e fruizione tenendo conto delle necessità correlate all'attività di gestione silvo-pastorale e alla tutela ambientale e paesaggistica”.

Niente di nuovo !!

La materia è già di competenza delle Regioni.



Infatti il titolo del D.M. è:

*«Disposizioni per la definizione dei **criteri minimi nazionali** inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.*



Il 16 dicembre 2021 Ministero ha dovuto emettere un **comunicato stampa**, nel quale, peraltro, *“si fa presente che in capo alla Regioni è incardinata anche la competenza in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico e del rispetto di quanto previsto dal vincolo idrogeologico;*



*..... pertanto, **spetta alle Regioni la competenza a valutare gli effetti della fruizione pedonale, cicloturistica o con mezzi motorizzati diversi da quelli forestali sui tracciati, i cui effetti su fondi non asfaltati hanno impatti ben diversi tra loro; essi dovranno essere valutati con la massima attenzione alle singole realtà territoriali***".



In sintesi, si enuncia un principio come contenuto minimo («*sulla viabilità forestale e silvo-pastorale è vietato il transito ordinario*»), ma, essendo la competenza delle Regioni, si precisa che saranno loro a disciplinare le modalità di utilizzo, gestione e fruizione tenendo conto delle necessità correlate all'attività di gestione silvo-pastorale e alla tutela ambientale e paesaggistica.



Poi, con un **comunicato stampa** il Ministero ricorda alle Regioni che dovranno anche considerare gli aspetti connessi al dissesto idrogeologico conseguenti alle diverse attività di transito.

Ovvio.... Un comunicato stampa non rientra – al momento – tra le fonti del diritto.....

Evoluzione temporale della legislazione sulle reti escursionistiche regionali

Il concetto di “rete escursionistica” è apparso nell’ordinamento giuridico con la legge n. 9 del 1992 della Regione **Umbria**, che tuttavia è stata abrogata nel 2015 e le disposizioni (*ridotte a tre* articoli) sono state inserite in un «Testo unico sul territorio» (legge n. 1, art. 175-177).

La creazione di una **rete escursionistica regionale** e del relativo **catasto** è stata prevista solo negli ultimi due decenni con l’approvazione di una specifica legge:

- 1998: Toscana;
- 2000: Basilicata;
- 2003: Puglia;
- 2009: Liguria (*Carta inventario*);
- 2010: Marche e Piemonte;
- 2013: Emilia-Romagna;
- 2016: Abruzzo;
- 2017: Campania (*poi sostituita nel 2020*), Lombardia e Sardegna.

Le Regioni **Veneto**, **Friuli-Venezia Giulia**, **Valle d'Aosta** e le Province Autonome di **Trento** e di **Bolzano** hanno predisposto un “**elenco delle strutture alpine**”(sentieri, ferrate, rifugi, bivacchi).

Il **Molise** ha previsto un **catalogo** dei beni storico-culturali della montagna molisana e **della rete sentieristica**.

Nessuna legge specifica sulla rete escursionistica per Lazio, Calabria e Sicilia (che hanno tuttavia una legge sui cammini) e Molise.

*Alla legge istitutiva della rete sentieristica regionale segue, in genere, poi un **regolamento** attuativo.*

Il quadro normativo sulla rete sentieristica è rappresentato nella successiva tabella

| Regione | Legge | Regolamento attuativo | Altri atti |
|-----------------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| Abruzzo | Legge 27 dicembre 2016, n. 42 | - | |
| Basilicata | Legge 14 febbraio 2000, n. 51 | Deliberazione n. 2008 del 2008 | SI |
| Calabria | | | |
| Campania | Legge 24 giugno 2020, n. 14 | - | |
| Emilia Romagna | Legge 26 luglio 2013, n. 14 | Deliberazione n. 1841 del 2009 (<i>vecchia normativa transitoria, in attesa del regolamento</i>) | SI |
| Friuli-V.G. | Legge 6 novembre 2017, n. 36 | | <i>Elenco</i> |
| Lazio | | | |
| Liguria | Legge 16 giugno 2009, n. 24 | Deliberazione n. 1212 del 2010 | SI |
| Lombardia | Legge 27 febbraio 2017, n. 5 | Regolamento n. 3 del 2017 | |
| Marche | Legge 18 gennaio 2010, n. 2 | Deliberazione n. 1108 del 2011 | SI |
| Molise | Legge 16 aprile 2003, n. 15, art. 27 | Deliberazione n. 185 del 2017 | |

| Regione | Legge | Regolamento attuativo | Altri atti |
|----------------------|--|---|-------------------|
| Piemonte | Legge 18 febbraio 2010, n. 12 | D.P.G.R. n. 9/R del 2012 | SI |
| P.A. Bolzano | Legge 7 giugno 1982, n. 22 <i>(modificata nel 2016)</i> | | <i>Elenco</i> |
| P.A. Trento | Legge 15 marzo 1993, n. 8 | | <i>Elenco</i> |
| Puglia | Legge 25 agosto 2003, n. 21 | Regolamento n. 23 del 2007 | |
| Sicilia | | | |
| Sardegna | Legge 27 aprile 2016, n. 8 <i>(introdotta nel 2017 e modificata nel 2023)</i> | Delibera n. 48/36 del 2018 Delibera n. 23/80 del 2021 | SI |
| Toscana | Legge 20 marzo 1998, n. 17 | D.P.G.R. n. 61/R del 2006 | SI |
| Umbria | Legge 21 gennaio 2015, n. 1 | | SI |
| Valle d'Aosta | Legge 26 aprile 1993, n. 21 | | <i>Elenco</i> |
| Veneto | Legge 14 giugno 2013, n. 11, art. 48- <i>bis</i> | | <i>Elenco</i> |

Nelle successive tabelle sono indicate le disposizioni vigenti di ciascuna **Regione** e **Provincia autonoma** riferite a:

- Leggi sulla **rete escursionistica**;
- Leggi sui **cammini**;
- Leggi/regolamenti **forestali** e silvo-pastorali;
- Leggi sulla **circolazione dei mezzi fuoristrada**.

| <i>Regione</i> | <i>Rete escursionistica</i> | <i>Cammini</i> | <i>Viabilità forestale</i> | <i>Fuori strada</i> |
|----------------|-----------------------------|--|--|--|
| Abruzzo | L. 27.12.2016, n. 42 | L. 20.11.2017, n. 52 L. 15.2.2023, n.10 (artt. 20-21) | L. 4.1.2014, n. 3, art. 45 | |
| Basilicata | L. 14.2.6.2000, n. 51 | | L. 10.11.1998, n. 42 | L. 28.6.1994, n. 28, art. 30 (<i>Aree protette</i>) |
| Calabria | | L. 15.3.2023, n. 12 | L. 12.10.2012, n. 45, art. 4, co. 16 Reg. 9.4.2020, n. 2, art. 22 | |
| Campania | L. 24.6.2020, n. 14 | | Reg, 28.9.2017, n.3, artt. 80-82 | |
| Emilia Romagna | L. 26.7.2013, n. 14 | | L. 4.9.1981, n. 30 Reg. 1.8.2018, n. 3, artt. 61-62 | |

| <i>Regione</i> | <i>Rete escursionistica</i> | <i>Cammini</i> | <i>Viabilità forestale</i> | <i>Fuori strada</i> |
|----------------|--|--|--|----------------------|
| Friuli-V.G. | L. 6.11.2017, n. 36 | L. 9.12.2016, n. 21 (art. 69- <i>quater</i> e ss.) (<i>Aggiunto L.26/2020</i>) | L. 23.4.2007, n. 9, art. 35 e 71-74 | |
| Lazio | | L. 10.3.2017, n. 2 | L. 28.10.2002, n. 39, art. 41 | L. 30.3.1987, n. 29 |
| Liguria | L. 16.6.2009, n. 24 | | L. 22.4.1999, n. 4, art. 14 | L. 18.12.1992, n. 38 |
| Lombardia | L. 27.2.2017, n. 5 | L. 7.10.2016, n. 25, art. 20 | L. 5.12.2008, n. 31, art. 59 | |
| Marche | L. 18.1.2010, n. 2 (<i>modificata nel 2020</i>) | | L. 23.2.2005, n. 6 | |

| <i>Regione</i> | <i>Rete escursionistica</i> | <i>Cammini</i> | <i>Viabilità forestale</i> | <i>Fuori strada</i> |
|----------------|--|----------------|-------------------------------|------------------------------|
| Molise | L. 16.4.2003, n. 15, art. 27 | | L. 18.1.2000, n. 6, art. 12 | |
| Piemonte | L. 18.2.2010, n. 12 | | L. 10.2.2009, n. 4, art. 7 | L. 2.11.1982, n. 32, art. 11 |
| P.A. Bolzano | L. 7.6.1982, n. 22 <i>(modificata nel 2016)</i> | | L. 8.5.1990, n. 10, art. 2 | |
| P.A. Trento | L. 15.3.1993, n. 8 | | L. 23.5.2007, n. 11, art. 100 | L. 8.11.1993, n. 31 |
| Puglia | L. 25.8.2003, n. 21 | | L. 21.3.2023, n. 1, art. 29 | |

| <i>Regione</i> | <i>Rete escursionistica</i> | <i>Cammini</i> | <i>Viabilità forestale</i> | <i>Fuori strada</i> |
|----------------|---|----------------------------------|---|--------------------------------|
| Sardegna | L. 27.4.2016, n. 8 <i>(introdotta nel 2017, modificata nel 2023)</i> | L. 27.4.2016, n. 8 art. 38 | L. 27.4.2016, n. 8, art. 8 | |
| Sicilia | | L. 13.4.2022, n. 7 | L. 6.4.1996. n. 16 | |
| Toscana | L. 20.3.1998, n. 17 | L. 10.7.2018, n. 35 | L. 21.3.2000 n. 39 Reg. 8.8.2003, n. 48 art. 47 | L. 27.6.1994, n. 48, art. 2 |
| Umbria | L. 21.1.2015, n. 1 Artt. 175-177 | L. 10.7.2017, n. 8 art. 11-12 | L. 19.11.2001, n. 28, art. 7 | |
| Valle d'Aosta | L. 26.4.1993, n. 21 | | | L. 22.4.1985, n. 17 |
| Veneto | L. 14.6.2013, n. 11, art. 48- <i>bis</i> | L. 30.1.2020, n. 4 | L. 31.3.1992, n.14, art. 4 | |

A photograph of a forest path with a yellow banner overlaid at the top. The banner contains the text 'ANALISI DELLE RECENTI NOVITA' LEGISLATIVE'.

ANALISI DELLE RECENTI NOVITA' LEGISLATIVE

Negli ultimi anni ci sono stati diversi «attacchi» alla tutela dell'ambiente attraverso leggi regionali che hanno disposto modifiche alla normativa **forestale o silvo-pastorale**.

Alcuni di essi sono.... andati in porto.

A photograph of a dense forest with vibrant green foliage and trees. A dirt path winds through the center. A yellow rectangular box is superimposed over the path, containing the word 'Lombardia' in bold black text.

Lombardia

La normativa sulla **viabilità agro-silvo-pastorale (VASP)** è contenuta all'**articolo 59**, commi da 1 a 5, della **legge n. 31 del 2008** (*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*).

Fino a dicembre 2022, il **comma 1** precisava che le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate a un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito. Il transito è disciplinato da un **regolamento comunale**, approvato sulla base dei **criteri** stabiliti dalla **Giunta regionale**.

Quindi:

- Non adibite al transito pubblico;
- Regolamento comunale che disciplina il transito.

Il **comma 3** precisava che «*Sulle **strade agro-silvo-pastorali** è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al comma 1.*».

Ma soprattutto, il **comma 4** stabiliva che «*È altresì **vietato** il transito dei mezzi motorizzati nei boschi, nei pascoli, **sulle mulattiere e sui sentieri**, ad eccezione dei mezzi di servizio e di quelli autorizzati dalla Regione per la circolazione sulle proprie aree demaniali.*».

La riforma del 2022

La **legge 16 dicembre 2022, n. 28** (art. 6, co. 1) ha recato modifiche all'articolo 59 della legge n. 31 del 2008, attraverso operazioni di «*chirurgia legislativa*», **inserendo** o **sopprimendo** il riferimento a sentieri e mulattiere in tre commi.

Al comma 1:

1. Le strade agro-silvo-pastorali, **le mulattiere e i sentieri** sono infrastrutture finalizzate a un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito. Il transito è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Al comma 3:

3. Sulle strade agro-silvo-pastorali, **nelle mulattiere e nei sentieri** è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al comma 1.

Al comma 4:

4. È altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati nei boschi, nei pascoli, ~~sulle mulattiere e sui sentieri~~, ad eccezione dei mezzi di servizio e di quelli autorizzati dalla Regione per la circolazione sulle proprie aree demaniali.

In sintesi,

sganciando sentieri e mulattiere da boschi e pascoli,
e associandoli alle strade agro-silvo-pastorali,
il transito dei mezzi motorizzati viene per tutti
disciplinato dai singoli **regolamenti comunali**.

Decadeva il divieto «assoluto», salvo l'eccezione per
i mezzi di servizio e di quelli autorizzati dalla
Regione per la circolazione sulle proprie aree
demaniali.

La riforma del 2023

Con l'articolo 5 della **legge 14 novembre 2023, n. 4** (*Legge di revisione normativa ordinamentale 2023*) il legislatore lombardo ha adeguato la propria normativa a quanto disposto dal decreto legislativo n. 34 del 2018, modificando – *in meglio* – la normativa previgente.

Nello specifico, all'articolo 59 della L.R. n. 31/2008 è stato **modificato** il comma 1, **aggiunto** il comma 1-*bis* e **soppresso** il comma 3.

Comma 1. «La viabilità agro-silvo-pastorale comprende la viabilità forestale e silvo-pastorale, come definita dall'articolo 3, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 34/2018, e la viabilità rurale intesa come la rete di strade che attraversa aree prevalentemente agricole e che è funzionale a garantire la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle stesse aree agricole e l'accesso ai fondi e ai fabbricati rurali.

... Sulla rete della viabilità agro-silvo-pastorale, **sulle mulattiere e sui sentieri** il transito di mezzi motorizzati è consentito solo per i mezzi di servizio e per quelli autorizzati in base a regolamenti comunali predisposti sulla **base di uno schema-tipo** di regolamentazione del transito approvato dalla Giunta regionale, **nel rispetto dei vincoli posti dalla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia** e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico) e da altre specifiche discipline di settore».

Comma 1 *bis*. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale e delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 34/2018.

Sintetizzando, in realtà la sostanza della disposizione non cambia complessivamente se non per il fatto che i regolamenti comunali dovranno **rispettare i vincoli posti dalla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5** (Rete escursionistica della Lombardia).... riferimento precedentemente non considerato nel testo modificato nel dicembre 2022.

*L'articolo 4 della **legge n. 5 del 2017** prevede che:*

7. Il transito dei mezzi a motore è consentito per attività di vigilanza, controllo, soccorso, assistenza sanitaria e veterinaria, anti-incendio e protezione civile.

8. Il transito dei mezzi a motore è altresì consentito, previa autorizzazione dell'ente territorialmente competente ai sensi dell'articolo 59, commi 3, 4 e 4-bis, della L.R. 31/2008, per i mezzi dei titolari di diritti reali o personali di godimento relativamente a fondi o immobili situati nel territorio servito dal percorso, limitatamente al tratto necessario a raggiungere tali fondi o immobili,

.... per i mezzi di chi debba transitare per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o per interventi di manutenzione della REL o anche delle aree ad essa circostanti, nonché per i mezzi dei gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici che debbano transitare per esigenze di approvvigionamento o manutenzione dei rifugi stessi.

Tali principi sono ribaditi al successivo articolo 8, comma 1, quando, alla lettera *d*), ribadisce il **divieto di transitare sui percorsi** della REL con mezzi motorizzati, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

A photograph of a forest path with the word "Umbria" overlaid in a yellow box. The path is dirt and leads through a lush green forest with many trees and undergrowth. The word "Umbria" is written in bold black text on a yellow rectangular background.

Umbria

La normativa sulla viabilità agro-silvo-pastorale è contenuta all'**articolo 7**, commi da 3 a 6, della **legge n. 28 del 2001** (*Testo unico regionale per le foreste*).

Fino al **31 dicembre 2023** la disciplina era così definita:

3. La **circolazione** e la sosta dei veicoli a motore, **salvo** che per esigenze di pubblica utilità, di conduzione del fondo, di accesso agli appostamenti fissi di caccia di cui all' articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*) da parte dei soggetti autorizzati alla loro utilizzazione e gestione, di sperimentazione e ricerca, **è vietata**:

- a) sulle strade di accesso o servizio all'attività agro-silvo-pastorale, **sulla viabilità forestale** di cui all'articolo 9 del d.lgs. 34/2018 e sulle strade realizzate per esigenze di pubblica utilità, **qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito;**
- b) sui sentieri, sulle mulattiere,** sui viali parafuoco e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli;

c) nei prati, nei pascoli, nei boschi, nei corsi d'acqua e nelle fasce ripariali di tutti i corpi idrici e comunque in tutti gli ambiti a destinazione agro-silvo-pastorale comprese le superfici incolte e quelle denudate.

4. Alla **tabellazione delle strade e piste in cui è vietata la circolazione dei veicoli a motore** ai sensi del comma 3, lett. a), **provvedono gli enti competenti per territorio** sulla base delle indicazioni delle amministrazioni comunali.

5. In deroga a quanto stabilito al comma 3 è consentita la circolazione e la sosta dei veicoli a motore negli ambiti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 da parte degli abitanti ivi dimoranti e invalidi con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta il cui veicolo sia munito di apposito contrassegno.

L'articolo 4 della **legge 22 dicembre 2023, n. 17** (*Legge di stabilità regionale 2024*) ha modificato *chirurgicamente* l' articolo 7 della legge n. 28 del 2001:

1. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) dopo le parole: " boschi e pascoli " sono inserite le seguenti: " , qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito ".

2. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001 le parole: " lett. a) " sono sostituite dalle seguenti: " lettere a) e b) ".

3. Per il finanziamento dell'onere di cui al presente articolo è autorizzata, per ciascun anno del triennio 2024-2026, la spesa di euro 10.000,00 alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2024-2026, come trasferimento agli enti competenti.

Ne consegue il seguente testo (**vigente dal 1.1.2024**):

3. La circolazione e la sosta dei veicoli a motore, salvo, è vietata:

a) *identica*;

b) sui sentieri, sulle mulattiere, sui viali parafuoco e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli, **qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito**;

c) *identica*.

In sintesi, la **previsione di una segnaletica** che indichi il divieto di circolazione dei veicoli a motore è stata **estesa** anche ai **sentieri, alle mulattiere**, ai viali parafuoco e alle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli.

Tali segnali dovranno essere apposte dagli enti competenti per territorio sulla base delle indicazioni delle amministrazioni comunali.

Riflettendo sulla disposizione «finanziaria» collegata alla modifica, che autorizza uno stanziamento di **10.000 euro** per ciascuna annualità del triennio **2024-2026**, va considerato che la *relazione tecnica all'emendamento* - che ha portato all'approvazione dell'articolo 4 della legge n. 17 del 2023 - indica il costo di ciascun **cartello in 75 euro** (25 euro cartello, 25 euro palo di sostegno, 25 euro posa in opera da parte dell'Agenzia forestale regionale - AFOR) .

Dividendo lo stanziamento **triennale** complessivo di 30.000 euro per 75 euro, nel periodo considerato potranno essere collocati teoricamente **400 cartelli**.

Ricordando che in Umbria ci sono **92 amministrazioni comunali** nel periodo 2024-2026 ogni comune potrà al massimo posizionare 4,3 cartelli (di fatto, **4 cartelli per ciascuno**) per vietare la circolazione di mezzi a motore su sentieri, mulattiere, viali parafuoco e piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli del proprio territorio.

Considerando che il segnale va posto all'inizio e alla fine del percorso, ne potranno beneficiare solo **2 sentieri**, mulattiere, ecc.

A photograph of a forest path with snow patches and a yellow text box. The path is dirt and covered with green moss and ferns. There are large trees on the right side of the path. The word "Veneto" is written in black text on a yellow rectangular background in the upper center of the image.

Veneto

La normativa sulla viabilità agro-silvo-pastorale è contenuta nella **legge n. 14 del 1992** (*Disciplina della viabilità silvo-pastorale*).

Ai sensi dell'**articolo 1**, la «presente legge disciplina la **circolazione dei veicoli nelle strade silvo-pastorali** ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni o a vincolo di tutela ambientale in conformità alle vigenti normative fatta salva la legislazione regionale istitutiva dei parchi.»

L'**articolo 2** considera strade silvopastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.

2. Sono **assimilate** alle strade silvopastorali:

a) le piste forestali;

b) le piste di esbosco;

c) i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria;

d) i sentieri e le mulattiere;

e) i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita;

f) i prati, i pratipascoli e i boschi.

Ai sensi dell'**articolo 4, comma 1**, nelle strade silvopastorali e nelle aree assimilate è **vietata la circolazione dei veicoli a motore**, fatta **eccezione** per i mezzi impiegati:

- nei lavori agricoli e forestali,
- di vigilanza e antincendio,
- di assistenza sanitaria e veterinaria,
- per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili,
- nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali.

I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni anche a titolo oneroso su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.

2. I divieti di circolazione previsti al comma 1 non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.

3. Il **divieto di circolazione** nelle strade silvopastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 è reso noto al pubblico mediante l'**apposizione di un segnale stradale di divieto di transito** riportante gli estremi della presente legge, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.

Altre forme di circolazione nelle strade silvo-pastorali

articolo 4, comma 6: circolazione dei «velocipedi»;

articolo 4-*bis*: circolazione delle famiglie regoliere;

articolo 4-*ter*: circolazione delle motoslitte.

Il 6 dicembre 2023 la Terza **Commissione** del Consiglio regionale del Veneto ha approvato (*37 voti favorevoli e 1 contrario*) un testo (Atto 189-R) recante modifiche all'articolo 4, della legge n. 14 del 1992, nonché modifiche all'art. 7 (*Sanzioni*) e inserimento dell'art. 4-ter.

Il testo verrà esaminato dal Consiglio Regionale del Veneto nelle prossime settimane.

Testo proposto dalla Commissione:

Modifiche e integrazioni

1. Nelle strade silvo-pastorali e nelle aree assimilate è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi:

- a) impiegati nei lavori agricoli e forestali;
- b) di vigilanza e antincendio;
- c) di assistenza sanitaria e veterinaria;
- d) dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili;
- e) di chi debba transitare per motivi professionali;

- f) dei soggetti privati che concorrono all'attività degli enti pubblici gestori della fauna selvatica prestando attività di supporto;
- g) dei conduttori di cani da recupero che agiscono su specifica chiamata, iscritti negli appositi elenchi provinciali;
- h) dei soggetti autorizzati che operano in base ai Piani regionali di contenimento delle specie selvatiche invasive e della specie Cinghiale, per accedere e recedere alla postazione di controllo autorizzata.

1 *bis*. I mezzi di cui al comma 1 dalla lettera a) alla lettera e), devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni anche a titolo oneroso su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.

1 *ter*. I mezzi di cui al comma 1 dalla lettera f) alla lettera h), devono essere muniti di specifico contrassegno, anche con validità temporanea, rilasciato dai Comuni a titolo gratuito su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.

Art. 4 *quater* - Segnalazione attività di recupero.

1. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 lettera **g)** dell'articolo 4, devono preventivamente segnalare al Comprensorio alpino territorialmente competente e contestualmente al Servizio di vigilanza pubblica ittico-venatoria provinciale, l'attività di recupero che intende eseguire.

2. L'autorizzazione di cui al comma *1-ter* dell'articolo 4 non dà titolo d'accesso alle strade silvo-pastorali in assenza della preventiva segnalazione di cui al comma 1.

3. Le disposizioni regolamentari e le modalità attuative di cui ai commi 1 e 2, sono stabilite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale.

Riepilogando,

la nuova formulazione dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 14 del 1992,

conferma quanto già **precedentemente** contenuto per quanto riguarda i soggetti che possono derogare al divieto di circolazione (lettere da *a*) ad *e*)),

estendendolo inoltre a specifiche categorie di **cacciatori** indicati alle lettere da *f*) ad *h*) per determinate attività.

La modifica legislativa va considerata in modo positivo.

Infatti il testo originariamente presentato (proposta di legge n. 189) ricomprendeva tra i soggetti «in deroga» anche i mezzi «*delle **attività turistiche, ricettive e di ristorazione**, limitatamente al trasporto organizzato di persone o cose a cura esclusiva del gestore dell'attività*».

L'esclusione di questa fattispecie è frutto di una attenta **attività** svolta dal **CAI Veneto**, che peraltro è stato audito sul provvedimento dalla Terza Commissione Consiliare del Consiglio Regionale del Veneto, che ha poi approvato il provvedimento nel testo sopra commentato, eliminando quella fattispecie «turistica».



Ulteriori recenti modifiche alla normativa sulla sentieristica

Abruzzo

Legge 11 gennaio 2022, n. 1, art. 10

(Modifiche all'articolo 3 della legge n. 42 del 2016 - REASTA)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

4-bis. Chiunque intraprende un percorso della REASTA lo fa sotto la **propria responsabilità**, usando la necessaria diligenza, rispettando i regolamenti, la segnaletica, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante."

Sardegna

Legge 24 novembre 2023, n. 14

*Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016 in materia di disciplina della **rete escursionistica della Sardegna***

Sono stati **modificati** gli articoli:

14-*bis* - Rete escursionistica della Sardegna (RES).

14-*ter* - Piano per l'istituzione e la gestione della RES.

14-*quater* - Dichiarazione di pubblico interesse.

Inseriti gli articoli:

Art. 14 *ter* 1 - Registro delle ippovie.

Art. 14 *ter* 2 - Aree di sosta temporanea.

Tra queste ultime sono stati previsti i **bivacchi mobili itineranti**:
«aree di sosta configurate come spazi aperti lungo i percorsi della RES e del registro delle ippovie destinati alla sosta temporanea in sicurezza di escursionisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo portati in spalla, **escluse** tende da campeggio o altre strutture diverse da un sacco a pelo o tenda da trekking individuale.»



Grazie per l'attenzione.

gpboscariol@gmail.com